

RELAZIONE ANNO 2004

ALLEGATI

Allegati

Sono qui di seguito riportate due tipologie di documenti.

1. Il primo gruppo di documenti è l'insieme di Convenzioni, Protocolli e Accordi che sono stati adottati ad iniziativa o per impulso del Pubblico Tutore dei minori per il conseguimento degli obiettivi propri dell'Ufficio nell'attività di promozione, protezione e tutela dell'infanzia.

Sono documenti ispirati al criterio della collaborazione operativa con gli altri soggetti istituzionali che si occupano di realizzare politiche e azioni per l'infanzia; sono testimonianze della possibilità e della fecondità del lavoro in rete, della condivisione di senso, di processo e di risultato.

Tali documenti sono:

- a. la Convenzione tra Regione del Veneto e Università degli Studi di Padova (rinnovata con D.g.r. n. 1413 del 14 maggio 2004), con la quale si determinano le forme e i contenuti della collaborazione scientifica e organizzativa del Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli con l'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori per elaborare la progettualità strategica e per attuare i singoli progetti dell'Ufficio;
- b. il Protocollo d'intesa fra le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, la Regione del Veneto, il Tribunale per i minorenni di Venezia e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, per il coordinamento, il monitoraggio e la programmazione delle attività a favore dei minori stranieri non accompagnati accolti nell'ambito regionale.
- c. la delibera di approvazione del progetto triennale "Laboratorio Veneto sulla comunicazione dell'infanzia e dell'adolescenza" - fondato sulla collaborazione tra l'Ufficio di Pubblica Tutela dei minori, l'Assessorato alle politiche sociali, al volontariato e al non profit, il Corecom - , delle sue finalità e dei suoi compiti (D.g.r. n.1412 del 14 maggio 2004); la Convenzione tra l'Osservatorio regionale sull'infanzia e l'adolescenza del Veneto e la facoltà di Sociologia dell'Università di Padova e il Protocollo tra l'Osservatorio regionale sull'infanzia e l'adolescenza del

Veneto e il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli, stipulati per regolamentare la realizzazione degli obiettivi del Laboratorio, la cui attività fondamentale è orientata da organismi coordinati dal Pubblico Tutore dei minori;

- d. il Protocollo dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori con il Tribunale per i minorenni di Venezia e i Giudici tutelari dei Tribunali del Veneto, per definire le modalità collaborative concordate in forza del Progetto Tutori;
 - e. il Protocollo di collaborazione tra la Procura minorile e l'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori per il monitoraggio sulle segnalazioni pervenute ai due Uffici, il tutto finalizzato alla definizione di Linee Guida e buone prassi per gli operatori socio-sanitari.
2. Il secondo gruppo di documenti intende dare una primaria, provvisoria e sintetica rappresentazione di alcuni materiali di lavoro, sviluppati nel corso del 2004 (e in fase di pubblicazione formale e di presentazione pubblica), relativamente agli ambiti di attività dell'Ufficio. Di essi si fa cenno più dettagliatamente nel testo dei singoli capitoli; qui se ne vuole solo dare notizia attraverso la copia di copertina, in attesa di far recapitare al Consiglio e ai singoli consiglieri nel corso del 2005, i prodotti che verranno via via pubblicati.
- Tali documenti riguardano:
- a. lo stato di attuazione del Progetto sulla formazione di tutori legali volontari;
 - b. gli esiti dell'esperienza condotta in alcune scuole del Veneto;
 - c. la ricerca sui minori stranieri non accompagnati in Veneto;
 - d. la ricerca sulla comunicazione dell'infanzia e dell'adolescenza che ha interessato i quotidiani e le riviste venete e nazionali e le principali emittenti televisive venete;
 - e. la ricerca su ragazze e ragazzi preadolescenti e partecipazione;
 - f. le Linee guida 2005 per gli operatori socio-sanitari, in materia di presa in carico, segnalazione e vigilanza dei minori in situazione di rischio o di pregiudizio;
 - g. la ricerca sul rispetto dei diritti dell'infanzia condotta in tutti gli ospedali del Veneto che ospitano minori di età;
 - h. la Carta sui diritti e i doveri dello sport.

ALLEGATO A ALLA DGR N. 1413 DEL 14.05.2004

Convenzione Relativa alla Prosecuzione attività dell'Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori

L'anno duemila....., addì..... del mese di ...
..... in Venezia, presso la sede della Direzione per i Servizi Sociali,
Dorsoduro 3493 sono presenti i signori:

- Il Presidente della Giunta Regionale, On. Dott. Giancarlo Galan, nato a Padova il 10 settembre 1956, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma per conto e in rappresentanza della Giunta regionale del Veneto con sede in Venezia – Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279.
- Prof. Vincenzo Milanese, nato a Brescia il 25 agosto 1949, domiciliato per la carica in Padova, via VIII Febbraio n. 2, il quale interviene nel presente atto per conto e in legale rappresentanza dell'Università degli Studi di Padova
- Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli - codice fiscale n. 80006480281 nella sua qualità di Rettore autorizzato a sottoscrivere la presente convenzione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università

Le parti, come sopra costituite, premettono quanto segue:

- che la legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 “Istituzione dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori”, prevede all'art. 2 che detto Ufficio svolga funzioni di reperimento, selezione e preparazione di persone disponibili a svolgere attività di tutela e di curatela e dia consulenza e sostegno ai tutori e curatori nominati; di promozione in collaborazione con gli Enti locali di iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso e del disadattamento; e tramite collegamento con l'opinione pubblica e con mezzi di informazione, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei minori, di elaborazione di pareri sulle proposte di provvedimenti normativi e di atti di indirizzo riguardanti i minori che la Regione intende emanare, di assistenza legale;

- che con deliberazione n. 2667/2002 la Giunta regionale ha approvato una convenzione triennale con l'Università di Padova - Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli per la realizzazione delle attività previste dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 1988 n. 42 e che detta convenzione scadrà il 1 settembre 2004;
- che la presente convenzione costituisce il naturale proseguimento e ampliamento delle attività avviate con la precedente convenzione;
- che le risorse professionali attualmente a disposizione dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori non consentono di gestire in proprio le attività oggetto della precitata elaborazione progettuale;
- che il Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi sui Diritti della Persona e dei Popoli dell'Università di Padova (di seguito indicato come "Centro") è struttura idonea a fornire il necessario supporto scientifico e tecnico-amministrativo per la progettazione e la gestione delle attività sui diritti dei minori che l'Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori intende promuovere nel periodo che va dal 01 settembre 2004 al 01 settembre 2006.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

L'Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori si avvale della collaborazione del Centro per la progettazione e realizzazione di attività informative, formative e di ricerca in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e di promozione di una cultura dell'infanzia fondata sui diritti umani internazionalmente riconosciuti, in particolare sui principi e le norme enunciati nella Convenzione Internazionale per i Diritti del Fanciullo di New York (1989) e nella Convenzione europea di Strasburgo sull'Esercizio dei diritti dei Minori (1996).

Articolo 2 - Finalità

Scopo della Convenzione è quello di fornire un supporto scientifico e tecnico-amministrativo all'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori nello svolgimento delle funzioni previste dall'art. 2 della Legge Regionale istitutiva.

Per il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione delle attività previste dalla presente Convenzione, il Centro opera secondo le indicazioni dell'Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori della Regione del Veneto.

Articolo 3 - Sede

Le attività previste dalla presente convenzione si svolgono presso l'Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori, sito in Mestre-Venezia, via Poerio n. 34, e presso l'Università degli Studi di Padova - Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi sui Diritti della Persona e dei Popoli sito in via Anghinoni n. 3, nonché nelle sedi ritenute più idonee (Enti locali, ULSS, ecc.) dal Tutore Pubblico dei Minori.

Articolo 4 – Contenuto e attività

Il Centro, secondo le indicazioni dell'Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori della Regione del Veneto, si impegna a realizzare nel periodo coperto dalla presente convenzione le seguenti attività.

A) Ai sensi della lettera a) art. 2 della L.R. 9 agosto 1988 n. 42:

- Formazione e aggiornamento del personale esperto alla formazione dei tutori volontari, nonché formazione dei tutori volontari anche con riferimento ai tutori per minori stranieri non accompagnati.
- Promozione di una campagna regionale di sensibilizzazione sulle attività di tutela dei minori con produzione di materiale promozionale e didattico.
- Supporto al lavoro dei tutori con uno staff specialistico di esperti sulle problematiche inerenti alla tutela e curatela minorile.
- Realizzazione e aggiornamento di una banca dati dei tutori e di soggetti interessati alle attività dell'Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori.

B) Ai sensi delle lettere c) e d) dell'art. 2 della L.R. 9 agosto 1988 n. 42:

- Attività di informazione e sensibilizzazione per una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza rivolta a: educatori ed insegnanti, operatori del mondo dello sport, professionisti dei servizi sociali e sanitari pubblici e privati, professionisti del mondo dell'informazione.
- Aggiornamento e gestione del sito web dedicato alle attività del Pubblico Tutore dei Minori.
- Progettazione e realizzazione, a supporto delle attività formative e informative, di ricerche, pubblicazioni cartacee e multimediali, seminari si studio.

C) Ai sensi delle lettere b), f) e g) dell'art. 2 della L.R. 9 agosto 1988 n. 42:

- Supporto tecnico-scientifico all'attività istituzionale per l'ascolto finalizzato alla segnalazione, per la vigilanza sulle strutture residenziali

per minori, nonché per la formazione di buone prassi nel sistema di protezione e tutela dei minori.

Ulteriori attività, nell'ambito delle risorse finanziari disponibili, potranno essere individuate alla luce delle sopravvenienti esigenze dell'Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori.

Articolo 5 – Piano delle attività

Entro 90 giorni dalla stipulazione della presente Convenzione, il Centro produce il piano delle attività, nel quale sono puntualmente esplicitate le attività progettuali riferite all'anno 2005, con l'indicazione di massima dei relativi tempi, modalità e costi.

Per l'anno 2006, il piano di attività è elaborato dal Centro entro il mese di novembre 2005.

Il piano di attività è approvato dal Pubblico Tutore dei Minori, tenuto conto del parere espresso da un apposito Gruppo consultivo, costituito da rappresentanti degli Enti Locali, delle ULSS, delle Istituzioni scolastiche, dell'associazionismo e del volontariato integrato da eventuali esperti della materia.

La mancata accettazione del piano da parte del Pubblico Tutore dei Minori, come pure il mancato recepimento delle indicazioni formulate dal medesimo, implica la risoluzione di diritto della Convenzione.

Per una migliore esecuzione della convenzione, il Tutore Pubblico dei Minori può chiedere o autorizzare, entro il limite massimo dell'importo contrattuale di cui all'art. 9, eventuali modifiche del piano delle attività purché ciò non comporti maggiori oneri per la controparte.

Articolo 6 – Collaborazioni con altre Istituzioni

Il Centro, d'intesa col Tutore Pubblico dei Minori, può anche promuovere accordi con organismi universitari, istituzioni, associazioni, enti e società particolarmente qualificati operanti nel settore della promozione dei diritti dell'infanzia.

Articolo 7 - Personale

Per la realizzazione delle attività previste dall'art. 4 della presente convenzione il Centro, secondo le indicazioni dell'Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori, si avvale di uno staff di esperti e di una segreteria organizzativa.

Ulteriore personale può essere individuato alla luce delle sopravvenute esigenze dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

Articolo 8 – Strumentazione e patrimonio informativo. Utilizzazione degli Elaborati

Il Centro si impegna a riconsegnare al termine della Convenzione la strumentazione e il patrimonio informativo, compresi i programmi informatici realizzati in attuazione della presente Convenzione, nonché le altre attrezzature ed arredi acquistati per la gestione delle attività di cui alla presente Convenzione e delle quali sarà tenuto apposito inventario. Il Centro potrà avvalersi della facoltà di corrispondere di un indennizzo per le attrezzature ed arredi pari al valore residuo delle medesime calcolato secondo i vigenti criteri di ammortamento.

Sulle informazioni ed i prodotti forniti ai sensi della presente Convenzione, la Regione Veneto - Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori acquisisce pieno ed esclusivo diritto di utilizzazione compreso quello di pubblicazione, con la citazione della collaborazione con il Centro.

Articolo 9 - Modalità di assegnazione del contributo

La Giunta Regionale riconosce al Centro per i servizi suddetti per l'anno 2005 un importo non superiore a Euro 290.000,00 = e per l'anno 2006 un importo non superiore a Euro 290.000,00 = sulla base delle attività approvate e realizzate come previsto dagli articoli 4 e 5.

Gli importi annui saranno erogati con le seguenti modalità : il 50% a titolo di acconto all'approvazione del piano di attività di ciascun anno. Il saldo, pari al 50% sarà erogato su presentazione da parte del Direttore del Centro di rendicontazione delle spese e di dettagliata relazione scientifica sull'attività svolta, previa verifica da parte dell'Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori sul conseguimento degli obiettivi assegnati a termine di Convenzione.

Articolo 10 – Diffida ad adempiere e penalità

In caso di inadempimento o in caso di ritardo non giustificato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Piano delle attività, il Presidente della Giunta Regionale, sentito il Pubblico Tutore dei minori, provvede tempestivamente a diffidare il Centro affinché le prestazioni previste siano adempiute entro un termine non superiore, di norma, a 60 giorni.

La decorrenza del termine fissato senza che l'inadempienza sia stata sanata comporta l'automatica risoluzione della Convenzione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1454 C.C.

La Regione del Veneto per le inadempienze o il ritardo del Centro, può

applicare una penalità il cui importo è stabilito tenuto conto della valutazione delle conseguenze che le inadempienze possono determinare all'attività dell'Ufficio.

Articolo 11 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data del 01 settembre 2004 e scade il 01 settembre 2006.

Le parti concordano di avviare le procedure di rinnovo della convenzione per il triennio successivo entro 6 mesi dalla scadenza della presente convenzione. Nel caso di recesso, la parte recedente deve dare comunicazione alla controparte entro e non oltre il sesto mese precedente la scadenza della convenzione.

Articolo 12 - Clausola di rinvio

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si fa riferimento e rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti.

Sono a carico dell'Università tutte le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione.

Le parti danno atto che le somme previste dalla presente convenzione costituiscono erogazione di un contributo per cui richiedono la registrazione del presente atto unicamente in caso d'uso.

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente con le premesse, articolo per articolo e sottoscritto dalle parti.

Il Presidente della Giunta Regionale
On. Dott. Giancarlo Galan

Il Magnifico Rettore
Prof. Vincenzo Milanese

PROTOCOLLO DI INTESA
FRA LE PREFETTURE-UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO,
LA REGIONE DEL VENETO, IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
DI VENEZIA, E LA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA,
PER IL COORDINAMENTO, IL MONITORAGGIO E LA
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' A FAVORE DEI MINORI
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
ACCOLTI NELL'AMBITO REGIONALE

PREMESSO CHE

- Il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati ha avuto nel Veneto in questi ultimi anni uno sviluppo notevole.
- Tale fenomeno coinvolge competenze statali e regionali per i profili di pubblica sicurezza legati alla situazione di clandestinità, le dinamiche migratorie che interessano il territorio della Regione Veneto e soprattutto gli aspetti legati alla tutela del minore al quale vanno garantiti i diritti fondamentali (protezione, educazione, alloggio, formazione, ecc.) e nel contempo riconosciuta una specificità di percorsi, di cultura, di aspettative e comportamenti, attraverso mirati progetti educativi e di formazione. Ciò anche al fine di consentire una maggiore integrazione durante il periodo di permanenza sul territorio nazionale, avuto riguardo anche alle nuove disposizioni normative della legge Bossi-Fini (art. 25), che consentono di lasciare un regolare permesso di soggiorno ai minori che abbiano raggiunto la maggiore età, a condizione che gli interessati si trovino sul territorio nazionale da almeno tre anni e abbiano seguito un progetto di integrazione sociale e civile, gestito da un Ente Pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto al registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. A fronte di tale notevole impegno interistituzionale emerge la difficoltà di reperire risorse economiche in grado di sostenere i gravosi oneri dell'accoglienza che sono posti a carico degli Enti Locali, che si trovano a dover dare risposta a situazioni non previste e generalmente non prevedibili, sia pure con il concorso della Regione nell'ambito di una politica di sostegno dell'accoglienza del minore in famiglia affidataria o in strutture di piccole dimensioni.
- Di fronte ad un fenomeno così nuovo e complesso emerge la necessità

di intervenire su più dimensioni: quella della “conoscenza”, quella “dell’accoglienza” e quella “dell’integrazione sociale”, per ognuna delle quali emerge la necessità di promuovere un intervento coordinato fra i diversi soggetti istituzionali che operano a livello regionale.

- Per quanto riguarda la dimensione della conoscenza la “specificità” del fenomeno richiama la necessità di averne una “rappresentazione certa”, sia in ordine alle caratteristiche sociali, culturali ed economiche del fenomeno, sia in ordine alle procedure in essere da parte dei diversi soggetti istituzionali interessati.
- I soggetti firmatari del presente protocollo condividono l’importanza non solo di approfondire l’attività di ricerca, ma anche di estenderla a tutto il territorio regionale, coinvolgendo tutti i soggetti istituzionalmente interessati al fenomeno, coordinando quanto è in essere e individuando, nel caso, specifici obiettivi conoscitivi, con la finalità ultima di promuovere ed attivare buone prassi da mettere a disposizione dei soggetti impegnati.
- Per quanto riguarda la dimensione legata all’accoglienza ed in particolare alla pronta accoglienza è prioritaria l’individuazione di soluzioni che permettano alle forze di pubblica sicurezza di collocare in tempi brevi il MSNA fermato e più in generale di soluzioni in grado di valorizzare l’integrazione del minore in un contesto il più possibile familiare e di normalità privilegiando l’impegno socio educativo.
- Le difficoltà avanzate soprattutto dai piccoli Comuni, messi di fronte alla necessità di provvedere al pagamento improvviso di rette per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, rischiano di essere discriminatorie nei confronti dei minori a seconda di dove vengono rintracciati e fermati.
- Si rende necessario e opportuno per le conclusioni sopra svolte approfondire la possibilità di promuovere modelli di accoglienza e di sostegno che coinvolgano direttamente famiglie di altri immigrati extracomunitari e le comunità straniere presenti da tempo nella nostra regione secondo il modello della mediazione culturale.
- All’interno della dimensione dell’inserimento sociale del minore straniero non accompagnato, strettamente legata alle prime due, il minore straniero non accompagnato da una parte debba essere considerato minore a tutti gli effetti, dall’altra egli rimane strettamente vincolato, nel suo futuro e quindi nella progettualità da attivare, ad una normativa severa se pur di difficile attuazione in tutte le sue articolazioni.
- Anche per questa dimensione debbano essere studiati, individuati, sperimentati e diffusi dei modelli di intervento da calare nelle diverse realtà provinciali secondo le specificità sociali ed economiche.

LA REGIONE DEL VENETO, ATTRAVERSO LE RISPETTIVE E SPECIFICHE ATTIVITA' DELLA DIREZIONE REGIONALE PER I SERVIZI SOCIALI E DELL'UFFICIO DEL PUBBLICO TUTORE PER I MINORI

- Si impegna a promuovere presso i Comuni una particolare attenzione all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati anche attraverso forme di incentivazione legate al sostegno nel pagamento delle rette.
- Si impegna a promuovere la formazione degli operatori pubblici e privati che si occupano nella nostra regione nell'accoglienza e nell'inserimento sociale dei minori stranieri non accompagnati.
- Ha cura che venga assicurata, nelle attività di promozione, reperimento e formazione dei tutori volontari e delle famiglie affidatarie, una specifica attenzione all'individuazione di tutori volontari e famiglie o singoli affidatari di cultura dei paesi di maggior provenienza dei minori stranieri non accompagnati.
- Sostiene la ricerca, la sperimentazione e l'avvio di forme di pronta accoglienza e inserimento sociale di minori stranieri non accompagnati, provvede al monitoraggio dei risultati e ne promuove la diffusione.
- Vigila sulla situazione dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel nostro territorio, nell'ambito delle proprie competenze in collaborazione con gli altri soggetti firmatari del presente protocollo.
- Collabora con gli altri soggetti istituzionali per il reperimento dei dati, la realizzazione delle attività di ricerca, formazione e coordinamento secondo le proprie competenze e specificità.
- Individua le strutture di accoglienza che sono disponibili per la collocazione dei minori stranieri non accompagnati, redigendo uno specifico elenco, continuamente aggiornato del quale dovrà essere assicurata la comunicazione ai soggetti istituzionali firmatari del presente protocollo.

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA

- Si impegna a diffondere presso le Forze di Polizia le informazioni disponibili sulle strutture destinate ad accogliere dei MSNA dagli 0 ai 14 anni e dai 14 ai 18 anni.
- Collabora con gli altri soggetti istituzionali per il reperimento dei dati, la

realizzazione delle attività di ricerca, formazione e coordinamento nei limiti delle proprie competenze e specificità.

- Vigila sulla situazione dell'accoglienza dei MSNA nel nostro territorio, nell'ambito delle proprie competenze.

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA

- Si impegna a fornire i dati in proprio possesso sul fenomeno in questione.
- Si impegna ad attivare tutte le misure di tutela possibile con particolare speditezza onde attuare tempestivamente i percorsi formativi e lavorativi dei minori.
- Collabora con gli altri soggetti istituzionali per il reperimento dei dati, la realizzazione delle attività di ricerca, formazione e coordinamento secondo le proprie competenze e specificità.
- Vigila sulla situazione dell'accoglienza dei MSNA nel nostro territorio, nell'ambito delle proprie competenze.

LE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

- Promuovono la realizzazione di sperimentazioni di accoglienza.
- Promuovono e facilitano con il concorso delle Questure territorialmente competenti il reperimento dei dati, la realizzazione delle attività di ricerca, formazione e coordinamento secondo le proprie competenze e specificità.
- Si impegnano a monitorare lo stato di attuazione degli impegni del presente protocollo di intesa attraverso incontri periodici con gli altri soggetti firmatari.

GRUPPO DI VERIFICA E MONITORAGGIO

Il Rappresentante dello Stato nella regione, il Presidente del Tribunale per i Minorenni e la Regione Veneto costituiscono un gruppo per il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione del presente protocollo, il cui coordinamento è affidato allo stesso Rappresentante dello Stato nella regione, nell'ambito delle funzioni istituzionali esercitate, ai sensi della legge n. 131/2003.

DURATA

La durata del presente protocollo d'intesa è fissata in un anno dal giorno della sua sottoscrizione, fatta salva la possibilità di proroga.

Venezia, il 16-07-2004

Per le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo di Belluno

Per le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo di Padova

Per le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo di Rovigo

Per le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo di Treviso

Per le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo di Venezia

Per le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo di Verona

Per le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo di Vicenza

Per la Regione del Veneto

Per il Tribunale dei Minori

Per la Procura della Repubblica


REGIONE DEL VENETO
7^a legislatura

Deliberazione della Giunta

n. 1412 del 14.05.2004

Presidente	Giancarlo Galan
V. Presidente	Fabio Gava
Assessori	Renato Chisso
	Giancarlo Conta
	Marialuisa Coppola
	Antonio De Poli
	Marino Finozzi
	Massimo Giorgetti
	Raffaele Grazia
	Antonio Padoin
	Floriano Pra
	Ermanno Serrajotto
	Raffaele Zanon
Segretario	Antonio Menetto

OGGETTO: Ufficio di Protezione e Pubblica
Tutela dei Minori:
Laboratorio Veneto sulla
comunicazione dell'infanzia e l'adolescenza.

L'Assessore alle Politiche Sociali, Antonio De Poli, riferisce quanto segue:

Nell'ambito delle attività promosse in questi anni dalla Regione Veneto nel campo della promozione e della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, assumono un particolare rilievo, da un lato, le relazioni tra questi diritti e il sistema della comunicazione mediatica, e dall'altro, la valorizzazione di tali diritti che ha trovato la sua più universale e autorevole esplicazione nella Convenzione dei diritti del fanciullo (New York, 1989).

Su questa rappresentazione bipolare, appare oggi possibile prospettare un progetto di lavoro, nato dall'unione d'intenti di tre soggetti della Regione: l'Ufficio di Pubblica Tutela dei minori, l'Assessorato alle politiche sociali, al volontariato e al non profit, il Corecom; e di due soggetti dell'Università di Padova: il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli e il Dipartimento di Sociologia.

Nell'ambito di tale progetto si sono posti i seguenti obiettivi:

- 1) riflettere sulla attualità e sulle effettive ricadute nel mondo dell'informazione indotte dalla sottoscrizione della Carta di Treviso e dalla approvazione dei più recenti codici di autoregolamentazione;
- 2) progettare e promuovere possibili pratiche di riduzione degli aspetti di drammatizzazione della condizione dell'infanzia, presenti nei mass-media e nell'opinione pubblica;
- 3) progettare e promuovere possibili pratiche di diffusione di informazione "positiva" sugli aspetti della condizione dell'infanzia;
- 4) progettare un "luogo" legittimato, autorevole e condiviso in cui si svolga un'azione di monitoraggio, comunicazione formativa, formazione ed informazione sul fenomeno comunicativo dedicato all'infanzia e ai suoi diritti.

Proprio per il raggiungimento di questo obiettivo si propone il "Laboratorio Veneto sulla comunicazione per l'infanzia e l'adolescenza" come risulta dal documento riportato in allegato A che costituisce parte integrante del presente atto. Un laboratorio inteso come "luogo" di comunicazione, di conoscenza e di scambio fra i diversi soggetti che interagiscono nel rapporto fra mass-media e infanzia (istituzioni pubbliche, scuola, operatori dei servizi, giornalisti, ecc.), e che può essere alimentato da un'attività di ricerca e di monitoraggio periodica, flessibile, cumulativa e aperta con il supporto scientifico del Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli e il Dipartimento di Sociologia dell'Università di Padova.

L'interesse è, nel contempo, quello di aiutare gli adulti educanti a conoscere bene e ad utilizzare meglio le risorse comunicative della stampa e della televisione e quello di tenere vivo e aperto un rapporto di informazione, di reciproca contaminazione e di conoscenza fra le istituzioni che si occupano di infanzia e il mondo degli operatori dell'informazione.

Il "Laboratorio Veneto sulla comunicazione per l'infanzia e l'adolescenza" si avvarrà, per la realizzazione delle attività, di un Comitato tecnico e di un Comitato consultivo.

Il comitato tecnico ha funzioni di preparazione e redazione del Piano annuale, monitoraggio delle iniziative e valutazione dei risultati delle attività realizzate;

Il comitato consultivo ha un ruolo di riflessione e disamina delle diverse fasi delle attività.

Ora considerando che il Laboratorio è una attività che viene svolta con il necessario coordinamento e indirizzo da parte del Pubblico Tutore - per cui

la legge Regionale 9 agosto 1988, n. 42 “Istituzione dell’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori”, prevede all’art.2 che detto Ufficio svolga, in collaborazione con gli Enti locali e tramite collegamento con l’opinione pubblica e con mezzi di informazione, funzioni di iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza che rispetti i diritti dei minori - si propone che il coordinamento delle attività sia realizzato dal Pubblico Tutore e che l’esecuzione di tali attività sia affidata all’Osservatorio Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza istituito presso l’ULSS 3 di Bassano del Grappa, anche in considerazione del fatto che molte delle attività promosse nei riguardi dei minori, vengono svolte grazie all’attività dell’Osservatorio Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza istituito.

Per tale progetto si prevede una copertura sul capitolo 61444 per 50.000,00 (già prenotati con DGR 2355/2003 nella quale si approva ed incrementa la prosecuzione dell’attività dell’Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori e si prenota nel Bilancio di previsione per l’esercizio 2004 al cap. 61444 l’importo di 340.000,00); per altri 50.000,00 sul capitolo 100012.

Con un successivo provvedimento il Corecom nell’ambito delle proprie funzioni, definirà la modalità di partecipazione al progetto e del relativo concorso finanziario.

L’Assessore alle Politiche Sociali Antonio De Poli conclude la propria relazione sottoponendo all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il Relatore, Assessore alle Politiche Sociali Antonio De Poli, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione, ai sensi dell’art. 33, comma II dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale;
- Vista la L.R. n. 42/1988;
- Vista la L.R. 39/2001, art. 42, 1° e 3° comma;
- Vista la DGR n. 2667 del 30.09.2002;
- Vista la DGR n. 2355 del 01.08.2003;

DELIBERA

- 1) L'approvazione del progetto triennale "Laboratorio Veneto sulla comunicazione dell'infanzia e dell'adolescenza", fondato sulla collaborazione tra l'Ufficio di Pubblica Tutela dei minori, l'Assessorato alle politiche sociali, al volontariato e al non profit, il Corecom; e di due soggetti dell'Università di Padova: il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli e il Dipartimento di Sociologia.
- 2) Di approvare finalità e compiti del Laboratorio come descritti nell'allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento;
- 3) Di affidare l'esecuzione del Laboratorio all'Osservatorio Regionale per L'Infanzia e l'Adolescenza istituito presso l'ULSS 3 di Bassano del Grappa;
- 4) Che l'Osservatorio Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza per tale progetto si avvalga di un Comitato Tecnico con le seguenti funzioni:
 - a) preparazione e redazione del Piano annuale;
 - b) monitoraggio delle iniziative;
 - c) valutazione dei risultati delle attività realizzate per conto del Laboratorio;
- 5) Di istituire il Comitato Tecnico e nominare quali componenti i seguenti soggetti:
 - a) Pubblico Tutore dei minori della Regione Veneto con funzioni di coordinamento
 - b) Dirigente della Direzione Servizi Sociali;
 - c) Dirigente del Servizio famiglia;
 - d) Direttore dell'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza;
 - e) Referente del Corecom;
 - f) Referente Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova;
 - g) Referente del Dipartimento di Sociologia dell'Università di Padova;

- h) Coordinatore del Comitato Consultivo;
- 6) Che il Comitato Tecnico fa riferimento per la disamina e la riflessione delle diverse fasi delle attività al Comitato Consultivo di cui al punto successivo;
- 7) Di Istituire un Comitato consultivo formato da esperti e rappresentanti del mondo della comunicazione, dei servizi sociali, sanitari, educativi e scolastici, dell'associazionismo e del volontariato e coordinamento da un esperto nominato dal Comitato Tecnico.
- 8) Di assumere l'impegno di spesa complessivo di € 100.000,00 per gli oneri inerenti al Progetto nei seguenti capitoli del Bilancio di Previsione per l'anno 2004 che presentano sufficiente disponibilità:
- a) Sul capitolo 61444 l'impegno di € 50.000,00;
 - b) Sul capitolo 100012 l'impegno di € 50.000,00;
- di procedere con un successivo atto al concorso finanziario del Corecom.
- 9) Di procedere con successivi provvedimenti agli impegni sui capitoli di Bilancio di cui al punto precedente per gli anni 2005 e 2006.
- 10) Di liquidare all'Osservatorio Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza dell'ULSS 3, l'importo di cui al punto 8 con le seguenti modalità:
- a) il 50% a titolo di acconto all'esecutività del presente provvedimento;
 - b) il saldo, pari al 50% su presentazione di rendicontazione delle spese e relazione sul progetto svolto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento viene approvato con votazione unanime e palese.

IL SEGRETARIO
DOTT. ANTONIO MENETTO

IL PRESIDENTE
ON. DOTT. GIANCARLO GALAN

Visto: se ne propone l'adozione attestandone
la conformità agli atti, la regolare istruttoria e
la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

IL DIRIGENTE REGIONALE
DR. MAURO BELLAMOLI

**AZIENDA SANITARIA U.L.S.S. N. 3 BASSANO DEL GRAPPA
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO
DI ATTIVITA’ DI RICERCA**

Il Direttore Generale dell’Azienda Ulss n. 3, Dr. Giuseppe Simini, nato a Mezzane di Sotto il 5 Novembre 1944, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma per conto e in rappresentanza della Azienda Ulss n. 3 con sede a Bassano del Grappa, via Carducci 2, codice fiscale 00913430245

E

Il Direttore del Dipartimento di Sociologia dell’Università degli Studi di Padova, prof. Vincenzo Pace, nato a Chieti il 3 Febbraio 1944, domiciliato per la carica in Padova, via San Canziano 8, codice fiscale n. 80006480281

PREMESSO

- che la deliberazione della Giunta Regionale n. 1412 del 14/05/2004 “Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori: Laboratorio Veneto sulla comunicazione dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, prevede che il Laboratorio divenga luogo di comunicazione, di conoscenza, di scambio fra i diversi soggetti che interagiscono nel rapporto fra mondi della comunicazione, (istituzioni pubbliche, scuola, operatori dei servizi, giornalisti, ecc) e infanzia, e che questo possa essere alimentato con il supporto scientifico del Dipartimento di Sociologia e del Centro Interdipartimentale sui Diritti Umani dell’Università degli studi di Padova;
- che il “Laboratorio Veneto sulla comunicazione per l’infanzia e l’adolescenza” si avvalga per la realizzazione delle attività, di un Comitato Tecnico e di un Comitato Consultivo;
- che il “Laboratorio Veneto sulla comunicazione per l’infanzia e l’adolescenza” è una attività che viene svolta con il necessario coordinamento e indirizzo da parte del Pubblico Tutore istituito con L.R. 9 agosto 1988, n. 42 “Istituzione dell’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori”;
- che l’esecuzione delle attività previste è affidata all’Osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza istituito presso l’Azienda Ulss n. 3 di Bassano del Grappa (VI);

- che presso il Dipartimento di Sociologia dell'Università di Padova esiste un'avanzata strumentazione tecnica ed opera da tempo un gruppo di ricercatori, coordinato dal prof. Renato Stella, a cui sono riconosciute specifiche professionalità per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e di ricerca sui temi della comunicazione.

Con la presente scrittura privata da valere tra le parti ad ogni effetto di legge.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

Le attività di monitoraggio dei media e di comunicazione formativa rivolta a pubblici adulti, che costituiscono parte integrante delle azioni previste dal "Laboratorio Veneto sulla comunicazione per l'infanzia e l'adolescenza", saranno realizzate in collaborazione tra l'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza presso l'Azienda Ulss n° 3 e il Dipartimento di Sociologia dell'Università degli studi di Padova.

Articolo 2 - Finalità

La presente convenzione disciplina attività e tempi di realizzazione delle attività, di cui all'art. 4, secondo le comuni indicazioni ricevute dal Comitato Tecnico, di cui alla DGR 1412/2004.

Articolo 3 - Sede

Le attività previste dalla presente convenzione si svolgono presso il Dipartimento di Sociologia dell'Università di Padova, via San Canziano, 8 e in altre sedi ritenute pertinenti al raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 4 - Contenuto e attività

Il Dipartimento di Sociologia, secondo quanto contenuto nel "Piano annuale di attività 2004 punti A e B" (allegato alla presente convenzione), si impegna a contribuire alla realizzazione, nel periodo coperto dalla presente convenzione e secondo i tempi indicati, delle seguenti attività:

- attività di monitoraggio televisivo e monitoraggio della stampa quotidiana;
- costruzione di tipologie nella comunicazione di casi esemplari, attività di comunicazione formativa, analisi e di alcuni "pubblici" adulti, interventi territoriali di comunicazione formativa territoriale.

Nello specifico, le attività da realizzare, i tempi della loro realizzazione e i prodotti ad esse connessi sono illustrate nel seguente prospetto:

<i>Azioni</i>	<i>Tempi</i>	<i>Prodotti</i>
Registrazione ed analisi dei programmi d'informazione per un totale di 500 ore	Entro 6 mesi analisi registrazione 500 ore	Rapporto di ricerca intermedio entro 7 mesi.
Registrazione ed analisi dei programmi messi in onda in fascia protetta per un totale di 300 ore	Entro 10 mesi analisi restanti 300 ore di registrazione	Rapporto finale entro 12 mesi
4 settimane di rilevazione e analisi dei principali quotidiani d'informazione locali	Entro 6 mesi analisi contenuto	Rapporto di ricerca entro 7 mesi

Produzione di materiale audiovisivo (su supporti Vhs e/o Cd-rom) contenente montaggi di immagini o di articoli esemplificativi dei risultati della ricerca che potranno essere utilizzati per la conduzione e la realizzazione degli incontri per l'analisi dei "pubblici" adulti.	Entro 6 mesi	Ricostruzione di almeno tre diversi casi esemplari riprodotti su Vhs e/o Cd-rom e/o dvd
Analisi di 5 categorie di pubblici adulti: operatori dell'informazione, dei servizi sociali, degli insegnanti, del privato sociale e dei genitori. Per ciascuna categoria omogenea di adulti, si prevede lo svolgimento da 1 a 3 incontri.	2 categorie entro 6 mesi 3 categorie entro 8 mesi	Rapporto di ricerca Intermedio Rapporto di ricerca finale
Realizzazione di un intervento di comunicazione formativa territoriale da realizzarsi con gruppi di soggetti appartenenti a diverse categorie di adulti.	Entro 12 mesi	Rapporto di ricerca

Articolo 5 – Eventuali modifiche delle attività

Per una migliore esecuzione della convenzione, i due contraenti possono prevedere, in intesa, eventuali modifiche del piano delle attività purché ciò non comporti maggiori oneri per entrambe le parti.

Articolo 6 – Collaborazioni con altre Istituzioni

Il Dipartimento di Sociologia dell'Università di Padova, d'intesa con il Comitato Tecnico di cui alla DGR 1412/2004, per la realizzazione delle attività, può anche promuovere accordi con altri organismi universitari, istituzioni, associazioni, enti e società particolarmente qualificati operanti nel settore della promozione dei diritti dell'infanzia.

Articolo 7 – Patrimonio informativo. Utilizzazione degli Elaborati

Il patrimonio informativo realizzato in attuazione della presente Convenzione è di proprietà di entrambi i contraenti che concorderanno con l'Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori del Veneto le opportune modalità di diffusione e utilizzazione dei prodotti realizzati con questa convenzione.

Articolo 8- Modalità di assegnazione del contributo

L'Azienda Ulss n° 3, presso cui è istituito l'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, riconosce al Dipartimento di Sociologia a fronte dell'impegno di ricerca e dell'utilizzo della strumentazione per la realizzazione delle attività previste all'art. 4, un contributo di Euro 60.000,00 = (sessantamila euro).

Gli importi annui saranno erogati con le seguenti modalità: il 50% a titolo di acconto alla sottoscrizione della presente convenzione; il 30% a 6 mesi a fronte di una specifica relazione di attività, il restante 20% a saldo e a seguito della presentazione da parte del Dipartimento di Sociologia di una rendicontazione delle spese e di una dettagliata relazione scientifica sull'attività svolta, previa verifica da parte dell'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori sul conseguimento degli obiettivi assegnati dalla presente Convenzione.

Articolo 9- Durata

La presente convenzione ha la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Le parti concordano di avviare le procedure di rinnovo della convenzione per l'anno successivo entro 6 mesi dalla scadenza della presente convenzione e subordinatamente all'impegno finanziario da parte della Regione Veneto.

Nel caso di recesso, la parte recedente deve dare comunicazione alla controparte entro e non oltre il sesto mese precedente la scadenza della convenzione.

PROTOCOLLO D'INTESA
tra
il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi
sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova
e
l'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza
della Regione del Veneto
per
le attività relative al Laboratorio veneto sulla comunicazione
per l'infanzia e l'adolescenza

Premesso che:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1412 del 14/05/2004 “Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori: Laboratorio Veneto sulla comunicazione dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, prevede che:
 1. il Laboratorio divenga luogo di comunicazione, di conoscenza, di scambio fra i diversi soggetti che interagiscono nel rapporto fra mondi della comunicazione (istituzioni pubbliche, scuola, operatori dei servizi, giornalisti, ecc) e l’infanzia, e che questo possa essere alimentato con il supporto scientifico del Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli e del Dipartimento di Sociologia dell’Università degli studi di Padova;
 2. il “Laboratorio Veneto sulla comunicazione per l’infanzia e l’adolescenza” si avvalga per la realizzazione delle attività, di un Comitato Tecnico e di un Comitato Consultivo;
 3. il “Laboratorio Veneto sulla comunicazione per l’infanzia e l’adolescenza” è una attività che si svolge nell’ambito delle iniziative di promozione culturale sui diritti dell’infanzia del Pubblico Tutore dei minori, istituito con L.R. 9 agosto 1988, n. 42, e sulla quale il Pubblico Tutore esercita il necessario indirizzo e coordinamento”;
- l’esecuzione delle attività previste dalla DGR n. 1412 è affidata all’Osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza istituito presso l’Azienda Ulss n. 3 di Bassano del Grappa (VI);
- tra l’Osservatorio e il Dipartimento di Sociologia dell’Università di Padova è stipulata una convenzione per la realizzazione delle attività di monitoraggio e di comunicazione formativa del Laboratorio;

- il Centro interdepartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova (di seguito Centro) - che già collabora alla realizzazione delle attività dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori del Veneto ai sensi della Convenzione stipulata tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova il 15 novembre 2002 - è struttura idonea a fornire il necessario supporto scientifico nel campo dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza all'Osservatorio.

Si conviene che:

1. Il Centro fornirà le proprie competenze scientifiche per:
 - realizzare il sito web dedicato alle attività del Laboratorio;
 - realizzare attività di promozione culturale e formativa, comprensiva della pubblicazione delle attività di ricerca e di riflessione svolte in relazione al progetto d'istituzione del Laboratorio;
 - promuovere un seminario annuale di presentazione dei risultati delle attività del Laboratorio;
2. Per la progettazione e la verifica delle attività citate, l'Osservatorio e il Centro istituiscono un gruppo di lavoro congiunto composto dai seguenti esperti che godono della fiducia di entrambi gli organismi: Valerio Belotti (coordinatore), Claudia Bontorin, Chiara Drigo e Paolo De Stefani. Il gruppo si riunirà ogni tre mesi per la verifica delle attività.
Il coordinatore del gruppo dovrà presentare una relazione trimestrale, in forma scritta al Pubblico Tutore dei Minori, all'Osservatorio e al Centro sulle attività svolte da tutti i soggetti coinvolti nel progetto.
3. Il Pubblico Tutore dei Minori del Veneto svolge al riguardo le previste attività di indirizzo e di coordinamento.
4. Tutti gli oneri finanziari per la realizzazione di quanto ai punti precedenti sono a carico dell'Osservatorio nel limite del finanziamento regionale, ivi compresi i contratti di consulenza e l'acquisto dei servizi necessari.
5. Il presente protocollo di intesa ha la durata di anni 3 in conformità con quanto indicato nella DGR 1412/2004 istitutiva del Laboratorio sulla comunicazione dell'infanzia e adolescenza.

Padova/Bassano del Grappa, lì

Il Direttore del Centro
Prof. Antonio Papisca

Il Direttore dell'Osservatorio
Dott. Alessandro Pigatto

PROTOCOLLO DI INTESA
FRA
L'UFFICIO DEL PUBBLICO TUTORE
DEI MINORI DELLA REGIONE VENETO
E
IL TRIBUNALE DI ...

CONSIDERATI

- Il titolo X, Capo primo del Codice Civile, relativo alla tutela legale e alla nomina del tutore legale del minore di età;
- il crescente fabbisogno di tutori legali di minori di età in alcune zone della Regione, soprattutto per la presenza di minori stranieri non accompagnati;
- il divieto introdotto dall'art. 3 della legge n. 149 del 28 marzo 2001 per i direttori ed operatori di strutture tutelari di assumere l'incarico di tutore dei minori ospitati;
- l'inopportunità di attribuire compiti di tutela legale a professionisti di servizi territoriali di tutela, già titolari delle prestazioni assistenziali, al fine di eliminare una sovrapposizione di ruoli e un potenziale conflitto nell'interesse del minore;
- l'importanza e l'utilità di poter disporre di persone idonee a svolgere la funzione di tutori legali dei minori di età

VISTI

- i principi informativi della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia del 1989, ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, che riconosce nel minore un soggetto titolare di diritti
- le norme relative all'assistenza e alla rappresentanza del minore nel processo e al diritto all'ascolto, contemplate nella Convenzione europea per l'esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata dall'Italia con la legge n. 77 del 20 marzo 2003;
- le competenze e le responsabilità attribuite al Giudice Tutelare dal Codice Civile;
- la Legge regionale del Veneto n. 42 del 9 agosto 1988, istitutiva dell'Ufficio di protezione e Pubblica Tutela dei minori che, all'art. 2,

lettera a) prevede, tra le funzioni attribuite al Pubblico tutore dei minori, quella di “reperire, selezionare e preparare persone disponibili a svolgere attività di tutela e di curatela e dare consulenza e sostegno ai tutori o ai curatori nominati”;

- l’iniziativa promossa e gestita dall’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto volta a formare i tutori legali volontari, attraverso un complesso ed articolato “Progetto”, avviato a partire dal 2003.

RITENUTA

- la validità e la congruità di tale iniziativa che si colloca in termini di sussidiarietà verso l’Autorità Giudiziaria, in particolare ai fini della nomina dei tutori legali per i minori di età nello spirito della collaborazione interistituzionale

tra

L’UFFICIO DEL PUBBLICO TUTORE DEI MINORI

e

IL TRIBUNALE DI ...

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- l’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori cura la formazione di persone volontarie disponibili a svolgere la funzione di tutore legale di un minore di età;
- l’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori provvede a raccogliere i nominativi dei volontari formati in un’apposita Banca Dati;
- l’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori organizza la predisposizione di elenchi dei volontari formati, sulla base dell’appartenenza territoriale e con riferimento all’ambito di competenza del Tribunale di riferimento;
- il Giudice, deputato alla nomina di un tutore legale per un minore di età, può rivolgersi all’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori per richiedere uno o più nominativi di tutori disponibili ad assumere l’incarico;
- al fine di consentire l’abbinamento migliore nell’interesse del minore, il Giudice può fornire all’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori le principali informazioni in suo possesso inerenti il caso specifico;
- l’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori, avvalendosi anche dei Servizi sociali territoriali, individua la o le persone più idonee ad assumere la

specifica tutela;

- il Pubblico Tutore dei minori comunica al Giudice i nominativi individuati affinché, a sua discrezione, proceda alla nomina del tutore;
- l'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori, anche alla luce delle indicazioni dei Giudici Tutelari, fornirà ai tutori formati e impegnati nell'attività di tutela legale l'ausilio consulenza e di aggiornamento necessario all'espletamento delle loro funzioni.

Il Pubblico Tutore dei minori
(Lucio Strumendo)

Presidente del Tribunale di
(.....)

(Firma)

(Firma)

PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
L'UFFICIO DEL PUBBLICO TUTORE
DEI MINORI DELLA REGIONE VENETO
E
la PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA

- CONSIDERATO** il lavoro di collaborazione interistituzionale per la definizione delle Linee Guida in materia di presa in carico, segnalazione e vigilanza, promosse dal Pubblico Tutore dei minori, relative ai minori in situazioni di rischio e pregiudizio e destinate a diffondere buone prassi per i servizi sociosanitari del Veneto;
- TENUTO CONTO** delle finalità proprie del pubblico tutore dei minori in materia di promozione e garanzia dei diritti del fanciullo e di vigilanza sull'assistenza prestata ai minori collocati fuori della propria famiglia (art.2, l.r. 42/88);
- TENUTO CONTO** dell'importanza della trasparenza delle procedure di valutazione delle segnalazioni e delle motivazioni - attinenti al principio di legalità - che ispirano l'azione della procura presso il tribunale per i minorenni in relazione alla funzione di filtro e cerniera tra amministrazione e giurisdizione;
- VISTI** gli esiti del primo sondaggio, effettuato sul primo mese di segnalazioni pervenute alla Procura nell'anno 2003 e dell'attività di restituzione ai Servizi effettuata dalla stessa Procura in caso di archiviazione della segnalazione;
- CONSIDERATA** la convergenza di intenti e di obiettivi dei due uffici nello spirito della riduzione della sottoposizione del minore al processo giudiziario e di valorizzazione delle forme alternative, secondo quanto stabilito dalla *Convenzione europea per l'esercizio dei diritti del minore* (Strasburgo, 1996), ratificata dall'Italia con legge 77/2003;

nello spirito della collaborazione interistituzionale tra

L'UFFICIO DEL PUBBLICO TUTORE DEI MINORI

e

la PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA

SI CONVIENE

che i risultati del progetto di ricerca *Monitoraggio delle segnalazioni pervenute alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e delle relative restituzioni ai Servizi* (cfr. Progetto allegato) saranno utilizzati per sviluppare, per quanto possibile, un confronto ed un'analisi con i dati dell'attività di ascolto dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori parallelamente e distintamente rilevati (ad esempio: tipologia della segnalazione, presa in carico dei servizi – criticità familiari rilevate).

*Il Pubblico Tutore
dei minori*

Lucio Strumendo

*Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni di Venezia*

Gustavo Sergio

Venezia-Mestre,.....

Allegato al protocollo

PROGETTO DI RICERCA

Monitoraggio delle segnalazioni pervenute alla Procura presso il Tribunale per i minorenni e delle relative restituzioni ai Servizi

Premessa

La modifica dell'art.111 della Costituzione e l'entrata in vigore della 149/01 hanno reso possibile la tutela giurisdizionale dei diritti del fanciullo riconosciuti dalla Convenzione di New York (legge 176/91).

Il ruolo del pubblico ministero, quale parte pubblica legittimata alla tutela dei diritti del minore era già riconosciuto dall'art.73 dell'Ordinamento Giudiziario, che nel disegnare le sue attribuzioni generali stabilisce che egli veglia alla tutela dei diritti degli incapaci. La legittimazione processuale del pubblico ministero minorile è prevista dall'art. 336 c. c., dall'art.25/bis della legge minorile e dall'art.9 comma 2 e 3 L.149/01.

Tali disposizioni stabiliscono che pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio, i servizi sociali, le strutture pubbliche che accolgono i minori devono indirizzare le loro segnalazioni al procuratore della repubblica presso il t.m., il quale assunte informazioni presenta al tribunale ricorso motivato per la tutela civile del minore. Se non esercita l'azione civile ne comunica le ragioni attinenti al principio di legalità al servizio, cui il caso è restituito, per ulteriori iniziative in via amministrativa sotto l'egida del principio di beneficenza.

Il caso talvolta è segnalato al Pubblico Tutore in relazione alle sue competenze.

Tali comunicazioni realizzano

- a) la trasparenza dell'operato della Procura
- b) il confronto con gli operatori che eventualmente sono posti nella condizione di poter meglio precisare ed arricchire la segnalazione, facendo emergere i profili del caso che attengono alla tutela giurisdizionale dei diritti;
- c) la restituzione costituisce per il servizio l'occasione per approfondire il profilo di legalità connesso allo svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dell'infanzia che gli competono.

Ragioni della ricerca

La verifica dei dati e delle prassi sviluppatesi sia in relazione alla segnalazione dei casi da parte dei servizi, sia delle risposte istituzionali della Procura corrisponde sia agli interessi istituzionali della Procura che a quelli dell'ufficio del Pubblico Tutore dei minori, destinatario a sua volta di segnalazioni di vario genere, che per alcuni versi si possono comparare con quelle indirizzate alla Procura.

Le motivazioni che hanno attivato la ricerca si possono così articolare:

- L'esame delle segnalazioni dei servizi alla Procura e delle relative restituzioni consente di verificare la qualità e l'appropriatezza delle segnalazioni e di monitorare l'efficacia delle linee guida promosse dal Pubblico Tutore (vademecum) ed eventualmente di promuoverne la diffusione ed il miglioramento
- L'analisi potrà essere utilizzata sia nell'ottica della trasparenza dell'operato della Procura, sia per avviare prassi condivise di comunicazione e collaborazione con l'Ufficio del Pubblico Tutore sul versante della protezione assistenziale e sociale dei minori

Obiettivi della ricerca:

- Registrazione delle tipologie delle segnalazioni e della loro frequenza
- monitoraggio delle risposte istituzionali della Procura
- analisi delle motivazioni della restituzione ai servizi (c.d. archiviazione)
- rilevamento dei problemi ricorrenti in funzione del miglioramento della comunicazione tra procura e servizi
- analisi delle tipologie di segnalazione in funzione delle problematiche di tutela minori emergenti.
- analisi delle problematiche di tutela segnalate

Finalità

Il rilevamento dei dati suddetti e la loro analisi e valutazione sono diretti a raccogliere elementi utili sia alle esigenze di informazione e formazione degli operatori e dei servizi, sia ad un approfondimento dei problemi della condizione dell'infanzia.

La scheda

La scheda di rilevazione è stata costruita tenendo conto del primo rilevamento sperimentale presso la Procura e delle schede già utilizzate per la lettura dati riguardanti l'ascolto effettuato presso l'ufficio del pubblico tutore .

Essa risulta perciò così composta:

- dati utilizzabili per un'analisi dell'azione istituzionale della Procura : flussi e coerenza,
- dati qualitativi e quantitativi relativi ai minori segnalati,
- specificità relative alla motivazione della segnalazione e alle risposte della procura,
- considerazioni su eventuali lacune e/o insufficienze delle segnalazioni e su errori procedurali e/o metodologici, ovvero su eventuali discrepanze dalle linee guida e codici deontologici accreditati.

I confini della ricerca

L'attività di ricerca, che dovrebbe partire appena definite le modalità di rilevazione dati prende in considerazione tutte le segnalazioni dell'anno 2004. In totale è previsto l'esame di 1600 segnalazioni circa.

A scuola con i diritti dei bambini
Un'esperienza di educazione ai diritti umani promossa
dal Pubblico Tutore dei Minori del Veneto

A cura di Paolo De Stefani

Padova, Cleup, 2005 (in corso di pubblicazione)

Sommario

Prefazione

Lucio Strumendo

Introduzione. A scuola con i diritti dei bambini

Paolo De Stefani

Condizione dell'infanzia e educazione ai diritti umani.

Una lettura pedagogica

Emanuela Toffano

Il ruolo della scuola per la protezione dei diritti dei bambini-ragazzi

1. Di-ritti a scuola. Collegialità e visibilità sociale dei diritti

Rinalda Montani e Davide Babetto

Il ruolo della scuola per la protezione dei diritti dei bambini-ragazzi.

2. Riflessioni sulla progettazione educativo-didattiva

Teresa Ravazzolo e Cesarina Foresti

La partecipazione a scuola. Un'esperienza con i docenti
di due Istituti di Portogruaro

Franco Santamaria

Nota bibliografica

Appendice

Sintesi dei lavori di gruppo realizzati nelle sedi del corso

Commenti e materiali prodotti dalle scuole

Le attività di formazione promosse nelle scuole del Veneto nel 2003-2004

“Un territorio per i diritti del bambino”. Giornate di formazione per operatori sociali e della scuola della Provincia di Padova

Legge regionale del Veneto 9 agosto 1988 n. 42: “Istituzione dell’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori”

Convenzione sui diritti dell’infanzia

Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori

Minori stranieri non accompagnati nel Veneto. Percorsi di riconoscimento e garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Rapporto di ricerca

Paolo De Stefani, Annalisa Butticci, Isabella Robbiani
Dicembre 2004

Introduzione

Parte I – Impianto metodologico e linee generali della ricerca

Parte II – I minori stranieri non accompagnati nel Veneto: legislazione, diritti e prassi di intervento

Capitolo 1 - Identificazione giuridica e sociologico-statistica del fenomeno...

1. I minori e la protezione della famiglia nel quadro della normativa nazionale sull'immigrazione
2. La difficile individuazione statistica del fenomeno dei minori stranieri non accompagnati in Italia

Capitolo 2 - Presentazione e analisi delle pratiche di governo del fenomeno adottate nel Veneto

2. Lo status legale dei minori stranieri non accompagnati e il modus operandi delle Questure del Veneto
3. La presa in carico: esperienze dei comuni capoluogo del Veneto
4. I percorsi educativi: il ruolo delle comunità

Capitolo 3 - Altri percorsi di garanzia dei diritti dei minori stranieri non accompagnati

5. Le garanzie dei diritti: il Comitato nazionale per i minori stranieri, l'autorità giudiziaria, il pubblico tutore
6. I tutori legali di minori stranieri non accompagnati
7. Minori stranieri non accompagnati e salute

Parte III – Raccomandazioni alle istituzioni e alla società civile del Veneto



REGIONE DEL VENETO

Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori

Università degli Studi di Padova
Centro interdipartimentale sui diritti
della persona e dei popoli
Dipartimento di Sociologia



“Cappuccetto rosso nel bosco dei media”

Comunicare l'infanzia e l'adolescenza in
quotidiani e televisioni in Italia

a cura di Valerio Belotti

Sommario

Presentazione

Promozione e garanzia dell'infanzia nella comunicazione dei media

di Lucio Strumendo

Introduzione

Comunicare l'infanzia e l'adolescenza in Italia.

di Valerio Belotti

Capitolo 1

Media e costruzione sociale dell'infanzia e dell'adolescenza

di Renato Stella

Capitolo 2

L'infanzia e l'adolescenza nei quotidiani d'informazione nazionali e regionali

di Valerio Belotti

Capitolo 3

L'infanzia e l'adolescenza nei programmi d'informazione delle emittenti televisive locali

di Claudio Riva

Appendici:

A. Laboratorio veneto sulla comunicazione dell'infanzia e dell'adolescenza

B. Strumenti di ricerca



REGIONE DEL VENETO

Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori

Università degli Studi di Padova
 Centro interdipartimentale sui diritti
 della persona e dei popoli
 Dipartimento di Sociologia



La partecipazione delle ragazze e dei ragazzi preadolescenti

Una ricerca tra le esperienze venete

Sommario

Introduzione

PRIMA PARTE - ASPETTI INTRODUTTIVI

Le ragioni della ricerca

Le dimensioni della ricerca

Le scelte metodologiche

Le fasi della ricerca

Le tre esperienze analizzate

PARTE SECONDA - I RISULTATI

I contesti della partecipazione

I significati della partecipazione

Partecipazione e relazione

Partecipazione e protagonismo

Partecipazione e consapevolezza

Partecipazione ed emozioni

Partecipazione ed adulti

Considerazioni di insieme

L'impatto dei processi di partecipazione

L'impatto sui preadolescenti

L'impatto sulle persone adulte e sulle organizzazioni

La valenza educativa della partecipazione

I fattori facilitanti la partecipazione

Fattori di carattere metodologico

Fattori attinenti gli adulti

Fattori attinenti le risorse

Fattori di carattere strategico

Nodi critici

PARTE TERZA - LINEE GUIDA DELLA PARTECIPAZIONE

Le ragioni e il significato delle “Linee guida”

I significati della partecipazione

La partecipazione si realizza nel contesto di relazioni significative

La partecipazione avviene nella quotidianità, nei luoghi della mediazione educativa

La partecipazione esprime una chiara intenzionalità educativa.

È un’opportunità di apprendimento

La partecipazione si esprime in esperienze concrete

Partecipare significa essere parte di un gruppo

L’adulto che.....partecipa

Le istituzioni che.....partecipano

La partecipazione deve superare la logica del progetto

La partecipazione interpella gli adulti sul piano dei risultati

PARTE QUARTA – UN PERCORSO DI APPROFONDIMENTO



UFFICIO DEL PUBBLICO
TUTORE DEI MINORI

ASSESSORATO ALLE POLITICHE
SOCIALI, VOLONTARIATO E NON PROFIT

LA PRESA IN CARICO LA SEGNALAZIONE E LA VIGILANZA

per la protezione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza
nelle situazioni di rischio e pregiudizio in Veneto

SOGGETTI, COMPETENZE, PERCORSI

LINEE GUIDA 2005 PER I SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI

SOMMARIO

PREFAZIONE

PREMESSA

INTRODUZIONE

CAPITOLO PRIMO - LE COMPETENZE DEI SOGGETTI

Regione del Veneto

Enti locali, aziende Ulss

Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto

Autorità giudiziaria

Famiglie affidatarie e comunità tutelari

Tutori e curatori speciali

CAPITOLO SECONDO - IL PERCORSO DI PROTEZIONE E TUTELA

L'informazione ai servizi pubblici

La stima dell'informazione da parte dei servizi

La diagnosi e gli interventi

La segnalazione all'Autorità giudiziaria

La restituzione al servizio titolare

Relazioni informative su richiesta dell'Autorità giudiziaria

CAPITOLO TERZO - LA VIGILANZA

Gli oggetti della vigilanza

Il progetto educativo individuale (pei)

Il monitoraggio e la valutazione del progetto di presa in carico

Le relazioni periodiche all'Autorità giudiziaria

SCHEDE INFORMATIVE

Scheda 1 I minori stranieri non accompagnati

Scheda 2 Le banche dati della Regione del Veneto

Scheda 3 I Centri regionali di cura e di protezione dei bambini, dei ragazzi e della famiglia

Scheda 4 La scheda di segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia

Scheda 5 Deleghe Comuni - Ulss delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria

ELENCO RIQUADRI

- Riquadro 1 L'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza
- Riquadro 2 L'attività di ascolto, di segnalazione e vigilanza dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori
- Riquadro 3 Le relazioni semestrali alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni
- Riquadro 4 Il "Progetto tutori" dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto
- Riquadro 5 Se l'informazione non proviene dai servizi
- Riquadro 6 Principali reati contro la persona e la famiglia per i quali sussiste l'obbligo di denuncia
- Riquadro 7 La definizione di "servizi sociali"
- Riquadro 8 La segnalazione per stato di abbandono
- Riquadro 9 Condizioni minime per l'allontanamento di un minore dall'ambiente familiare
- Riquadro 10 L'amministratore di sostegno
- Riquadro 11 Limitazioni della potestà genitoriale
- Riquadro 12 L'articolazione delle attività di vigilanza
- Riquadro 13 L'Unità valutativa multidimensionale distrettuale (Uvmd)

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata dall'Italia con Legge 27 maggio 1991 n. 176, artt. 1-43
- Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 1996, ratificata dall'Italia con Legge 20 marzo 2003 n. 77, artt. 1-15
- Dalla Costituzione Italiana, artt. 2, 3, 13, 24, 29-32, 111
- Dalla Legge 4 maggio 1983 n. 184 - Diritto del minore ad una famiglia (come modificata dalle Leggi 476/1998 e 149/2001), artt. 1-9, 15, 29, 30, 34, 70-73, 80
- Dal Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, artt. 18, 19, 31-33, 35, 38
- Dalla Legge 3 agosto 1998 n. 269 - Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, artt. 1, 2, 25 bis
- Dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, art. 1
- Dalla Legge 3 aprile 2001 n. 119 - Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali, art. 1
- Dalla Legge 9 gennaio 2004 n. 6 - L'amministratore di sostegno, artt. 1, 3
- Dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 - Approvazione

delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, artt. 6, 9, 28, 31
Dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 - Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, art. 120
Dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999 n. 535 - Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, artt. 1, 5, 6
Dal Codice civile, artt. 330, 333, 336, 337, 343, 344, 357, 360, 403, 417, 2047, 2048
Dal Codice Penale, artt. 328, 361, 362, 365, 527, 528, 564, 566-568, 570-572, 575, 578-580, 582, 584, 586, 588-591, 593, 600-602, 605, 609-611, 613, 622
Dal Codice di procedura penale, artt. 103, 200, 331-335
Legge regionale del Veneto 9 agosto 1988 n. 42 - Istituzione dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori, artt. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9
Dalla Legge regionale del Veneto 13 aprile 2001 n. 11 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 124-133
Dalla Legge regionale del Veneto 16 agosto 2002 n. 22 - Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali - Unità di offerta e standard per autorizzazione al funzionamento e accreditamento - Allegato A alla Dgr n. 2473/2004, Approvazione degli standard relativi all'autorizzazione e all'accreditamento dei Servizi sociali, di alcuni Servizi socio-sanitari e unità di offerta non soggette all'autorizzazione all'esercizio, artt. 1-22
Delibera della Giunta regionale del Veneto n. 2474/2004 - Unità di offerta e standard per autorizzazione al funzionamento e accreditamento, Allegato A, Approvazione degli standard relativi all'autorizzazione e all'accreditamento dei Servizi sociali, di alcuni Servizi socio-sanitari e unità di offerta non soggette all'autorizzazione all'esercizio (estratto)
Prefetture, Regione del Veneto, Tribunale per i minorenni, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni - Protocollo d'intesa per il monitoraggio e la programmazione delle attività a favore dei minori stranieri non accompagnati accolti nell'ambito regionale, luglio 2004
Dal Codice deontologico degli psicologi italiani 1997, artt. 11-13, 24, 25, 31
Dal Codice deontologico dei medici italiani 1998, artt. 9, 25, 29, 32-34
Dal Codice deontologico degli assistenti sociali 2002, artt. 12, 13, 22, 23-26

INDIRIZZI E RECAPITI

UFFICI DELLE CONFERENZE DEI SINDACI

UFFICI DEI DIRETTORI SOCIALI DELLE ULSS DEL VENETO

UFFICI GIUDIZIARI DEL VENETO



REGIONE DEL VENETO

Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori

Università degli Studi di Padova
Centro interdipartimentale sui diritti
della persona e dei popoli
Dipartimento di Sociologia



SEMINARIO DI STUDIO

I BAMBINI IN OSPEDALE

Presentazione dei risultati della ricerca regionale

Giovedì 10 febbraio 2005
dalla ore 9.30 alle ore 13.30

Aula Magna – Palazzina dei Servizi
Azienda Ospedaliera di Padova

Via Giustiniani, 2 – Padova

INVITO

Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei minori

Direzione Regionale per i Servizi sanitari

in collaborazione con il
*Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui
diritti della persona e dei popoli*

Programma

9.30 **Adriano Cestronè**

Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova

9.40 **Fabio Gava**

Vicepresidente della Giunta Regionale e Assessore alle Politiche Sanitarie

10.00 **Diritti e Garanzie per i bambini nei luoghi della cura**

Lucio Strumento – Pubblico Tutore dei minori della Regione Veneto

10.20 **La realtà regionale sanitaria e il progetto “I bambini in ospedale”**

Salvatore Barra – Dirigente del Servizio Assistenza Ospedaliera, Direzione Regionale per i Servizi Sanitari

10.40 **L'attività ospedaliera per i bambini**

Paola Facchin – Responsabile dell'Osservatorio Regionale della Patologia in età pediatrica

11.00 **Coffee break**

11.15 **La Ricerca sui diritti dell'infanzia negli ospedali della Regione Veneto: obiettivi, metodologia e risultati**

Relazionano per il Gruppo di studio:

Biancarosa Volpe

Maria Isabella Robbiani

Silvana Bortolami

12.15 **Dibattito**

12.45 **Proposte per la programmazione sanitaria regionale**

Franco Toniolo – Segretario Regionale alla Sanità e al Sociale

Adolescenti e pratiche sportive

Gli esiti della prima fase di esplorazione

Novembre 2003- Giugno 2004

Sommario

Prima parte: verso una “Carta” sui significati della pratica sportiva

- a. Gli obiettivi, il metodo e il percorso della prima fase di ricerca
- b. Una prima bozza della “Carta” per le pratiche sportive degli adolescenti e con gli adolescenti
- c. L’approfondimento dei temi proposti nella “Carta”

Seconda parte: ricognizioni sull’esistente

- a. Ricognizione su alcune “Carte” della pratica sportiva
- b. Tra attrazione e fuga. Passaggi nell’esperienza sportiva di ragazzi e ragazze (Alcune evidenze empiriche dall’indagine Istat 2000 sulla pratica sportiva in Italia)

Terza parte: le fasi successive

Finito di stampare
nel mese di gennaio 2005
dalla tipografia Eurooffset
Maerne di Martellago (VE)